

Polizza di assicurazione per la copertura dai rischi infortuni della circolazione

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.

Prodotto: "GENERALI SEI IN SICUREZZA IN CIRCOLAZIONE - ASSICURAZIONE DEI VEICOLI"



Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura uno specifico veicolo per gli infortuni della circolazione.

Infortuni



Che cosa è assicurato?

Sono assicurati gli infortuni subiti durante l'uso e/o la guida dei veicoli indicati in polizza comprese le operazioni necessarie in caso di fermata per la ripresa della marcia e gli infortuni avvenuti durante la salita e la discesa dai veicoli stessi.

Puoi scegliere tra le seguenti coperture:

- ✓ Invalidità permanente;
- ✓ Morte;
- ✓ Indennità giornaliera da ricovero e convalescenza;
- ✓ Rimborso spese sanitarie.



Che cosa non è assicurato?

Gli infortuni causati:

- ✗ Da ebbrezza se alla guida di mezzi di locomozione;
- ✗ Da abuso di psicofarmaci, da uso di sostanze stupefacenti o allucinogene;
- ✗ Dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'assicurato non è abilitato a norma delle vigenti disposizioni;
- ✗ Dall'uso di aeromobili in genere, di apparecchi per il volo da diporto o sportivo;
- ✗ Dall'uso e dalla guida di veicoli a motore all'interno di circuiti adibiti agli sport motoristici;
- ✗ Da guerra ed insurrezione;
- ✗ Da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
- ✗ Da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni;

Inoltre, non sono assicurati gli infortuni:

- ✗ Derivanti da delitti dolosi compiuti o tentati dall'assicurato;
- ✗ Sofferti durante l'arruolamento volontario, il richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale;
- ✗ Derivanti dalle conseguenze dirette o indirette di contaminazioni chimiche o biologiche derivanti da atto terroristico o guerra;
- ✗ Derivanti dalle conseguenze dirette o indirette di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- ✗ Derivanti dalla partecipazione da corse e gare (e relative prove ed allenamenti) comportanti l'uso di veicoli o natanti a motore, salvo che si tratti di gare di regolarità pura.

Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.



Ci sono limiti di copertura?

Il contratto prevede l'applicazione di franchigie (intendendosi per franchigia la percentuale di invalidità permanente o il numero di giorni di ricovero, al di sotto dei quali non viene corrisposto l'indennizzo o viene corrisposto in parte).

Le franchigie e le cause di sospensione sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.

Tutela Giudiziaria



Che cosa è assicurato?

Copre l'assicurato per le spese legali necessarie per far valere i propri diritti nei confronti dei terzi responsabili dell'infortunio.



Che cosa non è assicurato?

L'assicurazione non è operante per le vertenze aventi ad oggetto:

- ✗ Diritto di famiglia e successione;
- ✗ Materia contrattuale;
- ✗ Violazioni civili o penali derivanti da fatto doloso o delitto preterintenzionale dell'assicurato;
- ✗ Violazioni civili o penali derivanti da tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, atti di vandalismo, risse alle quali l'assicurato abbia preso parte;
- ✗ Violazioni civili o penali derivanti da detenzione o impiego di sostanze radioattive, da contaminazione, da inquinamento di acque, terreni e colture;
- ✗ Vertenze tra gli assicurati e tra assicurato e contraente;
- ✗ Vertenze dell'assicurato nei confronti del datore di lavoro;
- ✗ Vertenze nei confronti della Società.

Inoltre, se la vertenza è relativa ad un evento occorso all'assicurato mentre si trovava alla guida di un veicolo, la garanzia non è operante:

- ✗ Se l'assicurato stesso non è abilitato alla guida a norma delle vigenti disposizioni salvo il caso di patente scaduta a condizione che il rinnovo del documento avvenga entro 6 mesi;
- ✗ Se al momento del sinistro il veicolo non risulta coperto dalla prevista assicurazione obbligatoria R.C. Auto ai sensi del decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni;
- ✗ Se l'assicurato è imputato di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o gli sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli artt. 186 e 187 del Codice della Strada nonché se sia imputato del reato di fuga o di omissione di soccorso (art. 189 del Codice della Strada).

Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo



Ci sono limiti di copertura?

Sono previsti limiti per il legale domiciliatario.

Le cause di sospensione sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.



Dove vale la copertura?

L'assicurazione infortuni vale in tutto il mondo.
L'assicurazione di tutela giudiziaria vale per i sinistri che avvengono in Europa.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato.

In caso di sinistro, è necessario che sia presentata la relativa denuncia alla Società entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza.

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze, l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, la mancata o tardiva denuncia di sinistro, possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo, nonché la cessazione del contratto.



Quando e come devo pagare?

Il primo premio o la prima rata di premio devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società al rilascio della polizza; i premi successivi o le rate di premio successive devono essere pagati con le stesse modalità, entro il quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Puoi chiedere il frazionamento, semestrale con una maggiorazione del premio del 2,5% o trimestrale con una maggiorazione del 3,5%. In tal caso le rate devono essere pagate alle scadenze semestrali/trimestrali pattuite.

Puoi pagare il premio tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge (750,00 euro).

Il premio è comprensivo di imposte.

Il premio e le somme assicurate delle coperture infortuni vengono aumentate ogni anno di una percentuale fissa.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura dura un anno dalla data di sottoscrizione della polizza ed ha effetto dalla data del pagamento del premio o della rata di premio, se successiva alla sottoscrizione. Il contratto non si rinnova automaticamente ma la Società può proporre un nuovo contratto alle stesse condizioni; in questo caso le garanzie restano operanti fino alla data di effetto del nuovo contratto ma non oltre quindici giorni dalla scadenza.



Come posso disdire la polizza?

Hai facoltà di recedere dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo comunicandolo con lettera raccomandata spedita entro il suddetto termine.